

Delibera n° 1077

Estratto del processo verbale della seduta del
9 luglio 2021

oggetto:

LR 21/2016 (DISCIPLINA DELLE POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE TURISTICO E DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE), ART 31 BIS (STRUTTURE RICETTIVE ECOCOMPATIBILI IN AREE NATURALI). SPECIFICHE, REQUISITI E MODALITÀ RELATIVI ALLE STRUTTURE RICETTIVE ECOCOMPATIBILI IN AREE NATURALI. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.);

Visto in particolare, l'art.31 bis, così come inserito dall'art.20, comma 7,della legge regionale 29 aprile 2019 n.6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.), della citata legge regionale 21/2016 che individua le seguenti "Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali" definite come "tutti gli esercizi aperti al pubblico che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 29, assimilabili alle seguenti tipologie esemplificative:

- a) galleggianti: alloggi e locali di somministrazione galleggianti, assicurati alla riva o all'alveo di fiumi, canali, ambiti lagunari o costieri;
- b) manufatti ecocompatibili: alloggi collocati nell'ambito di contesti arborei di alto fusto o in aree verdi;
- c) palafitte e/o cavane: alloggi e locali di somministrazione collocati stabilmente su superfici acquee;
- d) botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;
- e) cavità: alloggi, locali di somministrazione, magazzini e depositi realizzati in cavità artificiali";

Preso atto che il secondo comma del sopracitato articolo 31 bis della legge regionale 21/2016 dispone che le strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

Visto in particolare il comma 3 dell'articolo 31 bis della legge regionale 21/2016, ai sensi del quale, per le strutture, "la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, individua ulteriori:

- a) specifiche costruttive e di materiali da utilizzare per le strutture ricettive in aree naturali ovvero il numero massimo di strutture ammissibili, in modo da garantirne la compatibilità e adattabilità con l'ambiente nel quale sono collocate;
- b) requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalle leggi regionali di settore;
- c) modalità di apertura e di esercizio, nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in aree naturali."

Considerato, inoltre, che il comma 4 dell'art.31 bis la legge regionale 21/2016 prevede che per le strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali sopra individuate:

- a) non trovano applicazione i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui alla legge regionale 21/2016, nonché i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);
- b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientemente energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;
- c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;
- d) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso afferente all'attività esistente qualora sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla delibera giunta di cui al comma 3 dell'articolo 31bis della legge regionale 2016

Preso atto che al 1 comma dell'art.46 della legge regionale 6/2019 il legislatore regionale dispone che, in sede di prima applicazione dell' articolo 31 bis della legge regionale 21/2016 , come inserito dall'art. 20, comma 7, e fino all'emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 3 della disposizione medesima, sono considerate ecocompatibili le strutture o manufatti realizzati con i seguenti materiali:

- a) per le parti strutturali e i tamponamenti perimetrali, il legno sia come materiale massiccio che materiali compositi a base di legno quali pannelli compensati, multistrato, Xlam, pannelli O.S.B., masonite o assimilabili; la pietra in lastre o aggregata con uso di calcestruzzo a basso tenore di cemento, nonché il vetro o la tela per i tamponamenti perimetrali;
- b) per gli isolamenti, pannelli di fibra di legno, pannelli in lana di roccia o di vetro in considerazione della massima resistenza al fuoco della fibra a garanzia di ogni possibile incidente;
- c) per il manto di copertura, materiali previsti dallo strumento urbanistico per la zona interessata dall'intervento o, in assenza di prescrizione locale, elementi in terracotta, scandole di legno, tela, vetro, lamiera in acciaio a basso tenore di carbonio, coperture vegetali;
- d) altri elementi di connessione, legno o acciaio.

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2021, n. 779 e stato approvato in via preliminare l'allegato alla presente delibera denominato "Specifiche, requisiti e modalità relativi alle strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali in attuazione dell'articolo 31 bis (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)", nel quale, in attuazione del comma 3 dell'art.31 bis della legge regionale 21/2016, vengono individuate:

- a) le specifiche costruttive e di materiali da utilizzare per le strutture ricettive in aree naturali ovvero il numero massimo di strutture ammissibili, in modo da garantirne la compatibilità e adattabilità con l'ambiente nel quale sono collocate;
- b) i requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalle leggi regionali di settore;
- d) le modalità di apertura e di esercizio, nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in aree naturali;

Visto il parere n. 92 reso in data 30 giugno 2021 dalla competente II Commissione consiliare permanente che si è espressa sulla deliberazione giuntale 779/2021 con parere favorevole all'unanimità con prescrizioni, accolte dall'Assessore e che si riportano di seguito:

- l'apertura della struttura dopo la presentazione della SCIA deve avvenire entro e non oltre 60 giorni;
- ogni struttura ricettiva è tenuta a garantire un numero minimo di presenze turistiche durante l'anno solare almeno pari al 50% della sua capacità massima ricettiva nel periodo di apertura previsto;
- ciascun progetto di struttura presentato con la SCIA può prevedere un massimo di cinquanta posti letto;
- spetta ai Comuni nel cui territorio insistono le aree naturali stabilire il numero massimo di segnalazioni certificate di inizio attività che è possibile presentare in considerazione delle caratteristiche naturali delle aree stesse al fine di una efficace conservazione ambientale;

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva, con le modifiche definite dal parere della II Commissione consiliare permanente, n. 92 di data 30 giugno 2021, le "Specifiche, requisiti e modalità relativi alle strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali in attuazione dell'articolo 31 bis (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e

attività produttive)", nel testo allegato alla presente delibera, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo;

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

È approvato, in via definitiva, il testo in allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente "Specifiche, requisiti e modalità relativi alle strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali in attuazione dell'articolo 31 bis (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE